

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 276/CGF

(2010/2011)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 237/CGF – RIUNIONE DELL'8 APRILE 2011**

1° Collegio composto dai Signori

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Avv. Paolo Tartaglia – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SOLBIATESE ARNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MATTEO MORBINI SEGUITO GARA VILAFRANCA/SOLBIATESE DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 23.3.2011)

La Solbiatese Arno Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 137 del 23.3.2011 con la quale quest'ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara con la Villafranca Veronese, la squalifica per 8 gare effettive al calciatore Morbini Matteo "per avere, a seguito della realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, e dopo averlo inseguito fino a centrocampo, colpito, in segno di protesta con un pugno al braccio sinistro il Direttore di gara, senza tuttavia cagionargli sensazione dolorifica".

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica la società ricorrente afferma che la sanzione inflitta al Morbini risulta eccessivamente afflittiva in quanto lo stesso si sarebbe limitato ad appoggiare la sua mano destra sulla spalla dell'arbitro nel momento in cui gli passava davanti.

La società ricorrente chiede, pertanto, la riduzione della sanzione.

Il ricorso non può essere accolto in quanto il comportamento del predetto calciatore si configura come condotta violenta nei confronti degli Ufficiali di gara sanzionata dall'art. 19 comma 4 lett. d) sulla base delle puntuali risultanze del rapporto del Direttore di gara e del supplemento di rapporto dallo stesso redatto per il Giudice Sportivo. Va pertanto confermata la sanzione comminatagli dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Solbiatese Arno Calcio di Solbiate Arno (Varese) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA U.S. CITTÀ DI PONTEDERA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER 1 GARA EFFETTIVA CON DECORRENZA IMMEDIATA IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE, ED AMMENDA DI €2.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORCOLI/CITTÀ DI PONTEDERA DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 142 del 6.4.2011)

Al termine della gara Forcoli/Pontedera del 3.4.2011, uno degli assistenti dell'arbitro veniva colpito, mentre faceva rientro negli spogliatoi, da alcune pietre di piccole dimensioni lanciate da parte dei sostenitori della squadra ospite (Pontedera), sostenitori, poi, che riuscendo ad aprire un varco nella rete di recinzione, si introducevano nello spazio antistante gli spogliatoi tentando di aggredire alcuni calciatori della società Forcoli.

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 142 del 6.4.2011), considerata altresì la recidiva richiamata ai Com. Uff. nn. 35, 75 e 114, sanzionava la società con la squalifica del campo per 1 gara, con decorrenza immediata, da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse oltre all'ammenda di € 2.000,00.

Proponeva impugnazione la società Pontedera chiedendo l'annullamento della squalifica del campo e la riduzione dell'ammenda, anche in considerazione della circostanza che i fatti accaduti non erano di gravità tale da comportare una sanzione così afflittiva.

Sottolineava la società Pontedera che solo un esiguo numero di tifosi si era resa responsabile dei disordini a fronte dei circa 800 tifosi presenti e che comunque doveva essere considerato il fatto che la Società aveva posto in essere ogni possibile sistema idoneo ad evitare le intemperanze dei propri tifosi, così come anche attestato dalla dichiarazione dal rappresentante del Commissariato di Polizia di Pontedera.

Rilevava ancora la società Pontedera che, in considerazione del fatto che l'incontro si svolgeva in campo avverso, doveva essere apprezzata una particolare attenuazione della propria responsabilità con riconoscimento dell'attenuante.

Infatti, giocando in campo avverso, non aveva potuto prendere tutti i provvedimenti atti a controllare la propria tifoseria.

Evidenziava infine come per fatti ben più gravi erano state emesse sanzioni di minor portata assai meno afflittiva e comunque la decorrenza immediata della squalifica del campo, comportava un rilevantissimo pregiudizio essendo oltremodo difficoltoso reperire in un arco temporale così ristretto un campo di gioco disponibile.

Ciò premesso rileva questa Corte come il ricorso sia infondato.

In primo luogo occorre porre rilievo che ove anche effettivamente la società Pontedera possa aver fornito prova di aver adottato un sistema teso a prevenire ed elidere le possibili intemperanze dei propri tifosi, in realtà ciò non ha scongiurato l'accadimento di incidenti così come evidenziano i numerosi precedenti a carico della Società medesima, conseguenti ad intemperanze della sua tifoseria.

Fatta questa premessa, si osserva infatti che, pur giocando in trasferta, la società non può considerarsi esente dalle condotte ascritte alla propria tifoseria dovendo tenersi conto comunque del comportamento dei propri sostenitori in particolar modo per gli accadimenti che avvengono all'interno dell'impianto sportivo nell'ambito comunque di incontri che coinvolgono una cornice di pubblico ben circoscritta anche dalla dimensione del bacino di utenza della tifoseria stessa.

A questo proposito è indubbio che i fatti come descritti nel rapporto del rappresentante federale sono realmente accaduti ed in questo quadro significativo e peculiare pericolo e *vulnus* ai rappresentanti della Federazione, sono stati determinati dal lancio di oggetti che hanno attinto uno degli ufficiali di gara nonché dalla messa in pericolo degli atleti nell'ambito del tentativo di aggressione perpetrato anche solo da 5 soggetti.

Il tutto altresì considerati i peculiari precedenti specifici.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall' U.S. Città di Pontedera S.S.D. di Pontedera (Pisa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dr. Carmine Volpe, Avv. Vincenzo Fortino – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante A.I.A; Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DEL CALCIATORE LA CAVA MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA GAETA/CALCIO POMIGLIANO DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 23.3.2011)

Il calciatore La Cava Mario proponeva ricorso avverso la sanzione squalifica per 4 gare effettive inflittagli seguito della gara Gaeta/Calcio Pomigliano del 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 23.3.2011).

Dalle risultanze dell'istruttoria camerale, nonché dalla memoria prodotta dalla ricorrente, non emergono elementi sufficienti a riformare in toto la decisione del Giudice di prime cure, ma nello stesso tempo questa Corte ritiene di poter accogliere l'attenuante della provocazione in quanto un calciatore della squadra avversaria, uscendo dapprima dal campo di gioco dopo essersi tolto la maglia, seguiva il reclamante nei pressi degli spogliatoi provocandolo ripetutamente.

Talchè nell'accoglimento parziale del reclamo ex art. 37 C.G.S. questa Corte ritiene congrua la riduzione della sanzione nella misura di giornate 3 riportando il fatto nella fattispecie della condotta violenta.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore La Cava Mario, riduce la squalifica a 3 gare effettive.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S.D. CALCIO RUDIANESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FORLANI CRISTIAN SEGUITO GARA U.S.D. CALCIO RUDIANESE/BORGIO A BUGGIANO DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 137 del 23.3.2011)

Visto il ricorso proposto dalla U.S.D. Calcio Rudianese avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 137 del 23.3.2011, con cui al calciatore della detta società, signor Cristian Forlani, è stata irrogata la sanzione della squalifica per 3 gare effettive a seguito della gara Calcio Rudianese/Borgio a Buggiano svoltasi a Rudiano il 20.3.2011;

vista la decisione impugnata;

visti tutti gli atti;

considerato che:

- il detto calciatore veniva espulso al 18' del secondo tempo;

- nel rapporto dell'arbitro viene detto che, mentre il gioco era in svolgimento, il calciatore Cristian Forlani "colpiva un avversario all'interno dell'area di rigore con uno schiaffo facendolo rovinare per terra e creandogli un vistoso arrossamento sulla guancia destra";

- la sanzione irrogata è così motivata: "per avere a gioco in svolgimento colpito con uno schiaffo al viso un calciatore avversario, il quale cadeva a terra e riportava un vistoso arrossamento sulla zona colpita";

- la società ricorrente sostiene che “lo schiaffo è avvenuto involontariamente per il movimento repentino dell’avversario, scattato a gioco in svolgimento dalla parte opposta al braccio teso” e che “la mano ha colpito senza causa volontaria il viso dell’atleta”; chiede, inoltre, di considerare “la buona fede dell’atleta rudianese, da anni sui campi sempre di esempio per tutti i compagni nel comportamento etico leale e positivo” e conclude, infine, per la riduzione della sanzione non dovuta a volontarietà;

ritenuto che:

- il Codice di Giustizia Sportiva prevede la sanzione minima della squalifica per 3 giornate “in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti” (art. 19, comma 4, lett. b), mentre prescrive la sanzione minima di due giornate “in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara” (art. 19, comma 4, lett. a);

- in considerazione delle peculiari circostanze dell’accaduto e della probabile involontarietà dello schiaffo avvenuto a gioco in svolgimento, quanto commesso dal calciatore della società ricorrente non configura una “condotta violenta” ma solo una “condotta gravemente antisportiva”;

- in conclusione, il ricorso deve essere accolto in parte e, in riforma della decisione impugnata, la sanzione della squalifica irrogata va ridotta a due gare, con la conseguente restituzione della tassa;

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla U.S.D. Calcio Rudianese di Rudiano (Brescia) riduce a 2 gare effettive la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Forlani Cristian.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Greco

Publicato in Roma il 9 maggio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete